

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sentenza n. 1384/2021 del 15-04-2021

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Nona Sezione Civile In persona dei magistrati:

Dott. ### de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo di appello iscritto al numero 210 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2016 avverso la sentenza del Tribunale di Nola numero 2884 pubblicata il 6 novembre 2015 e notificata in data 11 dicembre 2015, avente a oggetto risarcimento danni e vertente tra ### (cf ###), ### (cf ###), ### (cf ###), ### (cf ###), ### (cf ###), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### (cf ###) e ### del ### (cf ###), elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultimo in Napoli, ###, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec ### - giuseppe.mungiguerra@pecavvocatinola,it); appellanti e ### spa (cf/p. iva ##), in persona del ### Avv. ### in virtù di procura speciale per ### in ### del 14 aprile 2014, rep. ###, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### (cf ###) e ### (cf ###), elettivamente domiciliata nello studio quest'ultimo in ###, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: fax ### - pec ###); appellata nonché ### (cf ###) e ### (cf ###), in proprio e nella qualità di eredi legittimi di ### rappresentati e difesi e dall'Avv. ### (cf ###), elettivamente domiciliati nello studio del difensore in ###, C.so Garibaldi, 36, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per comunicazioni: fax 081/8850553 - pec ###); intervenienti nonché ### spa, in persona del legale rappresentate protempore, già domiciliata nello studio dell'Avv. ### in S. ###; appellata ### All'udienza del 15 dicembre 2020, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

e ### nell'anno 2004, convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di ### spa onde ottenere il risarcimento dei danni subiti dal fondo di loro proprietà a seguito della costituzione di servitù di metanodotto, trascritta il 5 giugno 2001, e relativo assenso all'effettuazioni dei corrispondenti lavori.

Si costituiva in giudizio ### spa, deducendo l'intervenuta fusione per incorporazione di ### spa, contestando nel merito la domanda.

Il processo, istruito mediante prova orale e documentale nonché ctu, veniva interrotto e ritualmente riassunto, in data 2 aprile 2009, per il decesso dell'attore ### e, in data 26 marzo 2013, per il decesso del difensore di ### spa.

Con comparsa del 14 maggio 2015 interveniva volontariamente in giudizio ### spa deducendo la propria titolarità passiva del rapporto ed eccependo la prescrizione del credito.

Il Tribunale, con la gravata sentenza, rilevato che, con atto del 26 giugno 2001, ### spa aveva conferito a ### spa, poi denominata ### spa, il settore della distribuzione del gas naturale, che ### spa, ormai priva del settore di distribuzione, veniva fusa per incorporazione in ### spa, che il trasferimento del settore distribuzione, peraltro avvenuto in esecuzione di una direttiva comunitaria, valeva a trasferire anche l'eventuale responsabilità per la costruzione della rete in capo alla terza chiamata, la quale aveva la titolarità della servitù ed era, pertanto, titolare del rapporto passivo dedotto in giudizio, accoglieva l'eccezione di prescrizione formulata da ### spa, con riguardo ai danni, come dedotto in citazione, verificatisi nell'anno 2001, per l'assenza di validi atti interruttivi, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Avverso il provvedimento proponevano appello ### e ### con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2016, invocandone l'integrale riforma.

Con comparsa depositata il 19 aprile 2016, si costituiva in giudizio ### spa eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite del grado di giudizio.

Con provvedimento del 12 novembre 2019 il processo veniva interrotto per il

dichiarato decesso di ### e ritualmente riassunto con ricorso del 20 dicembre 2019. ### di trattazione, già fissata per il 24 marzo 2020, veniva rinviata d'ufficio, a causa dell'emergenza epidemiologica da covid-19, al 9 giugno 2020 e trattata con modalità scritte ai sensi del DL 81/2020 e ss modifiche. La Corte, rilevato che il decreto di fissazione udienza a seguito di riassunzione non risultava comunicato alla parte, rinviava la causa all'udienza del 15 dicembre 2020, concedendo, come richiesto dall'appellante, termine per la notifica sino al 30 ottobre 2020.

Con comparsa depositata il 3 dicembre 2020, intervenivano volontariamente in giudizio ### e ### chiedendo l'accoglimento del gravame.

Ritualmente acquisito il fascicolo d'ufficio del precedente grado di giudizio, all'udienza del 15 dicembre 2020, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da rispettive note. In particolare, la difesa appellante chiedeva concessione di nuovo termine per provvedere alla notifica del ricorso in riassunzione, notificato al difensore di ### spa e non recapitato per irreperibilità del destinatario, mentre la ### spa eccepiva l'estinzione del giudizio per omessa notifica del ricorso; entrambe le parti precisavano, in ogni caso, le conclusioni con riguardo al merito della causa. La Corte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, tratteneva la causa in decisione. Gli appellanti, gli intervenienti e l'appellata depositavano comparse conclusionali, l'appellata anche memoria conclusionale di replica.

Il processo può essere definito nel merito, senza esaminare le diverse questioni di ordine processuale sollevate dalle parti, sulla base del principio della ragione più liquida. ### doglianza formulata dagli appellanti, con la quale deducono l'erroneità della sentenza argomentando che, anche a seguito della cessione di ramo di azienda, la titolarità del rapporto doveva ritenersi permanere in capo a ### spa (la quale aveva incorporato ### spa), è, difatti, infondata.

Il Tribunale, inquadrati i profili di responsabilità dedotti quali di natura contrattuale, in virtù delle specifiche pattuizioni intercorse con contratto costitutivo della servitù di metanodotto - con statuizione rimasta esente da censure - ha individuato in ### spa il soggetto titolare del rapporto dedotto in

giudizio correttamente applicando i consolidati principi in materia, con particolare riferimento alla cessione dei contratti in caso di trasferimento di azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 cc, che prevede una successione ex lege nei contratti inerenti, come nel presente caso, l'esercizio dell'azienda, con conseguente liberazione del contraente originario, cessione, tra l'altro, non esclusa dall'atto costitutivo della servitù, ove, all'art. 6, è previsto "Il presente atto opererà alle stesse condizioni anche nei confronti di eventuali successori o aventi causa della Concedente e della SNAM".

Il diverso principio posto dall'art. 2560 cc, per il quale il cedente rimane responsabile dei debiti oggetto di cessione, si applica, invece, solo ai cd "debiti puri", dai quali la giurisprudenza di legittimità esclude anche le posizioni contrattuali non ancora definite.

Né, nel caso di specie, potrebbe invocarsi il principio dell'apparenza del diritto atteso che tutte le vicende di trasferimento e modificazione societarie sono state accompagnate da pubblicità formale, poiché avvenute per atto pubblico e soggette a trascrizione e iscrizione nel registro delle imprese. ###, infine, che ### spa sia la società leader - pilota del gruppo non modifica i termini della questione, poiché la responsabilità della capogruppo, neanche puntualmente dedotta in termini di allegazione, introdotta con la riforma del diritto societario, è prevista nei confronti dei creditori delle sole società soggette a direzione e coordinamento, per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale, e nei confronti dei soci di queste società, per il pregiudizio arrecato alla redditività della partecipazione sociale, né può revocarsi in dubbio, a differenza di quanto sostenuto, peraltro genericamente, dalla difesa appellante, che si sia in presenza di soggetti giuridici del tutto distinti tra loro.

In conclusione l'appello deve essere respinto.

Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in carenza di specifica, sulla base dei parametri di cui al dm 55/2014 e, dunque, tenuto conto del valore della lite, indicato entro il limite di ### dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo allo scaglione tariffario da ### a ### determinandole, in applicazione dei valori minimi, in ### oltre al 15% per

rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.

Nulla va disposto per le spese nei confronti di ### spa, non costituita in giudizio.

Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, ### di Giustizia.

PQM

la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di ### numero 2844 pubblicata il 6 novembre 2015, proposto da ### e ### nei confronti di ### spa e ### spa, con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2016, con l'intervento di ### e ### così dispone: 1) dichiara la contumacia di ### spa; 2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; 3) condanna ### e ### in solido, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di ### spa, liquidate in ### oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge; 4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU ### di Giustizia.

Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13 aprile 2021 Il Giudice Ausiliario estensore ### avv. ### de ### dott. ###

*copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 1384/2021 del 15-04-2021 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cda/napoli/2021/1384.html#58cba>*